

MILANO - Le arringhe al processo per i fatti del Lirico

# « Il Tribunale assolve gli imputati: l'ordine pubblico lo turbò la P.S.!»

## Hanno parlato gli avvocati Viviani, Mazzola, Catalano e Moro Visconti - Oggi forse la sentenza

MILANO, 29 gennaio

Fu legittima l'azione della polizia davanti al Lirico? No, non fu legittima e quindi gli imputati vanno assolti per avere reagito a un comportamento arbitrario della forza pubblica, applicando la discriminante prevista dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1944 numero 268. Questo il motivo principale delle arringhe difensive al processo per i fatti del 19 novembre.

Il primo oratore della giornata è l'avvocato A. Viviani che con altri colleghi difende gli imputati Lombardelli e Romeo. «La polizia afferma, per sostenere la legittimità del suo comportamento, che fin dall'inizio la folla si mostrò aggressiva. Questa affermazione è smentita concordemente da tutti i testi in doti, dalla difesa, fra i quali un magistrato e un avvocato, persone quindi esperte e insospettabili.

«Infatti il vice questore Monarca e il commissario Calabresi hanno riconosciuto che una persona fu travolta dalla camionetta del tenente Modica; ciò nonostante il dottor Monarca poté avvicinarsi da solo a piedi alla camionetta e disimpegnarla. Quindi la folla non era aggressiva. Non basta. Ancora il dottor Calabresi ha detto d'aver considerato il passaggio attraverso la folla *inopportuno* e aver consigliato al Monarca di prendere un'altra strada. Ma il vice questore si giustificava sostenendo di non aver po-

tuto imboccare la via Palazzo Reale perché era... a senso vietato! Come se, in una città resa deserta dallo sciopero generale, la cosa più importante da rispettare fossero i sensi vietati e non i cittadini!».

Viviani prosegue: «Si dice, la polizia doveva disimpegnarsi. Ma si era già disimpegnata retrocedendo, poteva retrocedere ancora perché dietro la strada era vuota. E, perché, anche dopo aver sgomberato con le cariche la via Large, non proseguì e non si ritirò ma si attestò minacciosamente? E chi diede l'ordine legittimo di carica? Nessuno, ce lo dicono gli stessi agenti del Giappone di Annaruma: *Sentimmo la strada di un altro automezzo dietro di noi e quindi partimmo in avanti...* Il PM ha voluto sostenere che la repressione non c'è e che comunque la Magistratura non se ne fa strumento.

«Noi cominciamo con il distinguere fra giudice e giudice. Ma, ad esempio, il modo con cui lei, egregio Pubblico ministero, ha interpretato le prove in questo processo, a noi sembra repressivo. Infatti lei ha dichiarato ai giudici *destrate a priori* attendibili gli agenti e non attendibili i testi a difesa.

«E' vero, subito dopo i fatti lei in questura procedette al riconoscimento: ma come? Mettendo ogni imputato tra due poliziotti e chiedendo poi a altri poliziotti di rico-

noscerci! *Ma gli agenti non erano in divisa*, sostiene lei. Beh ci mancava, anche quest'al! E come dimenticare la naturale solidarietà tra i poliziotti, la loro posizione quasi di pari lese in quanto molti erano sia pure leggermente feriti e tutti colpiti dalla morte di Annaruma (che nessuno, neppure il PM, può ancora dire come sia avvenuta). E perché lo stesso PM non procede contro gli agenti che furono visti mangranellare i fermati? Perché in questi casi, il PM non parla di reati, ma di *situazioni particolari?*

«Quindi è chiaro — conclude Viviani — che il comportamento della forza pubblica fu illegittimo. Ma accettiamo, per un momento, la stessa versione della polizia, richiamandoci a quella legge di PS che costituisce un'ignominia in uno stato democratico e che stranamente il PM non ha citato. Ebbene quella legge richiede per l'uso della forza uno stato di necessità che nel caso non esisteva, un pericolo per l'ordine pubblico ugualmente inesistente; infine delle intimidazioni che non vennero lanciate.

L'ordine pubblico quindi fu turbato proprio dalla polizia; e il tribunale deve considerare questo fatto, assolvendo "i imputati. Solo così lo stesso tribunale potrà andare esente dall'accusa di avere esercitato la repressione, e potrà ridare ai cittadini la fiducia nelle leggi».

L'avvocato V. Mazzola, patrono del Prada e del Monefata, riprende anch'egli i temi affrontati ieri dalla lucida arringa del collega Spazzali. «Non posso essere d'accordo con lei, egregio Pubblico ministero. E non soltanto per la sorta di razzismo con cui ha discriminato i testimoni (buoni quelli di accusa, cattivi quelli di difesa) ma anche e soprattutto per la sua affermazione che certe norme non possono essere interpretate.

«Dobbiamo dunque, in una società democratica che riconosce il diritto di riunione, continuare ad interpretare la *radunata sediziosa* come nel 1930 quando bastava che tre persone si incontrassero per divenir pericolose per lo Stato? Dobbiamo considerare la discriminante dell'articolo 4 come una norma sovversiva, rivoluzionaria? Ma se già il codice Zanardelli e i giuristi dell'epoca riconoscevano al cittadino il diritto di difendersi dai soprusi dei pubblici ufficiali!

«E' troppo volere uno Stato in cui ci siano dei cittadini e non dei sudditi, un servizio di Pubblica sicurezza e un servizio giudiziario e non una autorità di Pubblica sicurezza e un'autorità giudiziaria? Ecco perché, o giudici, non vi chiediamo di essere eroi, ma di essere appunto e soltanto giudici!».

Si succedono poi rapidamente l'avvocato Catalano per Volontè, Spanu e Nocearà, e l'avvocato Moro Visconti per Monarca. Domani le ultime arringhe e forse la sentenza.